



Rovio, 20 luglio 2020

Ris. Mun. 3080/14.07.2020

**ORDINANZA MUNICIPALE****Deposito di scarti vegetali presso il Piazzale Valletta****IL MUNICIPIO DI ROVIO**, richiamati:

- Gli articoli 8 e 9 cpv. 3 del Regolamento comunale per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti;
- L'Art. 192 della Legge Organica Comunale e gli Art. 24 e 44 del relativo Regolamento di applicazione;

**RISOLVE**

1. Presso il fondo al Mapp. 128 RFD di Rovio in zona "Valletta" è posta una benna per il deposito di scarti vegetali destinati al compostaggio, che devono essere consegnati liberi da ogni altro materiale estraneo quali sassi, terra, calcinacci, ferro, filo di ferro, sacchi o legacci di plastica e contenitori di qualsiasi genere (anche di legno).
2. Non possono essere consegnati gli scarti vegetali provenienti dalla pulizia di orti e boschi, così come gli scarti di cucina. Tali scarti dovranno essere consegnati direttamente presso i centri di raccolta autorizzati o compostati privatamente.
3. Sono autorizzati a depositare scarti vegetali sul fondo indicato unicamente i cittadini domiciliati o residenti a Rovio, per le proprie ridotte esigenze private.
4. Sul fondo indicato non sono invece autorizzati a depositare scarti vegetali i giardinieri o facenti funzione che operano sul territorio comunale, che devono trasportare e consegnare il materiale direttamente presso i centri di raccolta autorizzati.
5. Il fondo al Mapp. 128 RFD è cintato e videosorvegliato, l'accesso è permesso i giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle 09.00 alle 16.00.
6. Il fondo è controllato dal Municipio per il tramite del personale comunale. Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite con multe fino a Fr. 10'000.- ai sensi dell'Art. 116 del Regolamento comunale, riservato l'addebito delle spese per lo sgombero dei materiali depositati abusivamente.
7. La presente Ordinanza entra in vigore a fare stato dalla data della sua pubblicazione e abroga ogni e qualsiasi precedente disposizione in materia.

Il Sindaco:

Riccardo Castantini

**PER IL MUNICIPIO**

Il Segretario:

Matteo Cortesi

**Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 192 LOC).**

Pubblicata agli albi comunali dal 21.07.2020 al 21.09.2020